



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Airola
Sezione 01 SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace di Airola Dott. SILVIO D'ALOIA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n°174/2024 del R.G. avente ad oggetto: *Richiesta di restituzione somme per estinzione anticipata mutuo.*

Tra

██████████ rappresentato e difeso giusta mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. ██████████ elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento;

Attore

Contro

Santander Consumer Bank S.p.A. in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata difesa e domiciliata come in atti;

Convenuta

CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa, che si abbiano per interamente riportati e trascritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore premetteva:

- a) che in data 18/09/2015 sottoscriveva con l'attuale controparte un contratto di finanziamento n° ██████████, rimborsabile mediante rate mensili (n°120) a valere sull'importo della retribuzione;



b) che, nel corso del rapporto, anticipatamente rispetto alla naturale scadenza, precisamente dopo aver regolarmente pagato n°57 rate mensili, decideva di estinguere interamente il mutuo contratto, sostenendo di aver versato alla controparte, in aggiunta alle rate di restituzione del capitale mutuato e degli interessi calcolati su tale importo, nel corso di tutto il rapporto intercorso, la somma di € 6.185,21, pari alla quota parte oltre degli interessi, dei sotto indicati costi ed oneri, non goduti per effetto dell'anticipata estinzione del mutuo, tutti a titolo di commissioni dovute al mediatore (commissioni di istruttoria e di intermediario, ecc...), così come previsto nel contratto, specificando di aver già ricevuto spontaneamente dalla controparte le somme residue a titolo di commissioni bancarie, di intermediazione e commissioni assicurative, per la cifra di € 3.724,79, reclamando pertanto la differenza di € **2.460,42**; su tale punto, l'istante, imputando all'istituto bancario convenuto il mancato rispetto dell'art. 117 TUB commi 4 e 7 oltre che gli artt. 1337 e ss. c.c. in tema di trasparenza, lealtà, correttezza e buona fede, effettuava altresì tre differenti ricalcoli al termine dei quali richiedeva in restituzione, in via gradata e subordinata, alternativamente, le maggiori somme di € 8.242,25, di € 7.886,03 e infine di € 3.819,75;

c) che, infine, con missiva PEC regolarmente inviata alla controparte, richiedeva, alternativamente tra di loro, la restituzione di tali somme e che, a seguito di una risposta negativa a tale istanza, adiva l'intestata A.G. richiedendo la restituzione di tale somma, con la vittoria delle spese di lite.

Si costituiva regolarmente la convenuta società, come in atti rappresentata e, nel merito, respingeva la richiesta di rimborso formulata dall'esponente, avendo le commissioni e gli oneri ad oggetto della richiesta retrocessione la natura di cd. "*commissioni up front*", come tali inerenti alla fase preliminare ed iniziale del contratto tra cui, a mero titolo esemplificativo, anche delle spese di istruttoria della stessa pratica, come tali non parzialmente ripetibili; la relativa difesa invocava, dunque, il rispetto delle pattuizioni contrattuali siglate dall'istante con la doppia sottoscrizione, onde conferire validità alle



clausole cd. vessatorie, e concludeva per il rigetto della domanda attorea, vinte le spese di lite.

Essendo la causa di natura documentale, non veniva effettuata alcuna istruttoria orale, venendo così trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate all'udienza del 13/06/2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento, nei limiti ed alle condizioni innanzi esposte.

Venendo subito all'esame della *quaestio*, va subito premesso che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e/o con delegazione irrevocabile di pagamento, il cliente ha diritto ad ottenere, a titolo risarcitorio, il rimborso delle commissioni e degli oneri corrisposti anticipatamente e non maturati in seguito all'intervenuta anticipata estinzione.

Tale principio risulta applicabile, anche secondo la Circolare Bankitalia n.192691/2009, oltre che confermata da numerose decisioni assunte dall'ABF in sede nazionale su questioni analoghe, non solo alle cessioni del quinto, ma ad ogni altra operazione assimilabile, quale, ad esempio, la delegazione irrevocabile di pagamento.

Non sempre gli istituti di credito, o le finanziarie, rispettano i doveri di trasparenza e di informativa precontrattuale e contrattuale, nel rapporto con il risparmiatore, che viene spesso indotto ad assumersi degli obblighi, invero inesistenti, tra cui un particolare riferimento meritano le spese che vengono sostenute per ottenere l'erogazione del credito (prestito, mutuo, cessione del quinto dello stipendio o della pensione).

Difatti, la moltitudine dei contratti di finanziamento, sono redatti in modo tale da rendere poco chiara la qualificazione dei costi o spese, non ripetibili, rispetto a quelli che sono suscettibili di una restituzione parziale, in caso di estinzione anticipata.



Invero le somme versate a titolo di commissioni bancarie e finanziarie o a copertura di un premio assicurativo, devono essere rimborsate al cliente, in misura proporzionale e parziale al periodo non goduto.

In caso di pagamento anticipato del prestito, l'art. 125 sexies del Testo Unico Bancario, riconosce al consumatore, la possibilità di ottenere una riduzione del costo complessivo del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Va detto che le spese del credito, vanno distinte in attuali ed eventuali, dove le prime sono temporalmente collocabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (e sono note come commissioni c.d. *up front*); le seconde, invece, sono riconducibili ad attività e servizi della banca che si sviluppano e maturano nella fase esecutiva del rapporto (e sono note come commissioni c.d. *recurring*).

Va subito precisato che, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring* – del tutto mancante nella fattispecie contrattuale ad oggetto della presente causa, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare.

Ciò premesso, appare opportuno richiamare la disciplina di riferimento.

Al riguardo, l'art. 125-sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010 prevede che “*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*” (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella **Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009**, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo “*l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata*”).



In particolare, va esclusa l'applicazione del vigente art. 125-sexies TUB, essendo il contratto precedente alla sua operatività, ma va subito precisato che anche il previgente art. 125 TUB, poi superato dal primo, riconosceva chiaramente il diritto del cliente “*ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito*”; ne consegue che, in linea con l'orientamento della maggior parte dei Collegi Arbitrali, **in assenza di una chiara e precisa distinzione tra costi esauriti all'atto della stipulazione del contratto e costi oggetto di maturazione nel tempo**, *l'equa riduzione del costo complessivo del credito* non può che essere operata secondo il criterio residuale *pro rata temporis* fatto proprio dal consolidato orientamento, non solo dei Collegi (cfr in tal senso **Decisione n°2866 del 09 maggio 2014 Collegio di Milano ABF**), ma anche da buona parte della giurisprudenza di merito (**Tribunale Parma 27 novembre 2015**).

*“In caso di estinzione anticipata del finanziamento, sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie, così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo. In assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l'importo da rimborsare va equitativamente stabilito secondo un criterio *ratione temporis*, per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue. (**ABF Milano 19 aprile 2013**).*

Da tali premesse, ne discende che la domanda vada accolta e che l'importo da rimborsare, correttamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, da porre in obbligo alla convenuta società, ammonti ad una somma complessivamente determinata in € **2.460,42**, pari alla quota parte dei sotto indicati costi ed oneri, non goduti per effetto dell'anticipata estinzione del mutuo, tutti a titolo di interessi, commissioni dovute al mediatore (commissioni di istruttoria e di intermediario, ndr), maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data della domanda all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.



P.Q.M.

Il Giudice dr. Silvio D'Aloia, definitivamente pronunciando nella controversia *inter partes*, disattesa e reietta ogni contraria istanza, così provvede:

- Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta **Santander Consumer Bank S.p.A.** in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma di € **2.460,42** per i titoli e le causali innanzi premesse, da maggiorarsi degli interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
- pone, infine, a carico della convenuta società le spese di mediazione sopportate dall'istante in fase stragiudiziale, calcolate in complessivi € **500,00**; le spese di lite in favore dell'attore che calcola in € **300,00**, oltre agli onorari e competenze che, in base al D.M. n°55/2014, liquida in complessivi € **1.000,00**, oltre oneri di legge e rimborso forfettario al 15%, , con attribuzione al procuratore anticipatario.

Così deciso in Airola, li 19-6-2024

Il Giudice di Pace: Dott. SILVIO D'ALOIA

